

**D.d.s. 5 dicembre 2022 - n. 17829****Approvazione del manuale delle procedure per il finanziamento degli interventi a sostegno delle attività agricole colpite da calamità naturali in Regione Lombardia (d.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.). Sostituzione integrale dell'All. A al d.d.s. 16292/2017****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ**

Visti:

- gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) e ss. mm. e ii.;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il punto 207 che specifica che se un'infrastruttura è usata quasi esclusivamente per un'attività non economica, la Commissione possa ritenere che il suo finanziamento possa interamente esulare dalle norme in materia di aiuti di Stato a condizione che l'uso economico rimanga puramente accessorio, ossia che si tratti di un'attività direttamente connessa all'utilizzo dell'infrastruttura o per esso necessaria o intrinsecamente legata al suo uso principale non economico;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 con il quale la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'art. 25 che disciplina gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
- visto il regime di aiuto SA.49425(2017/XA) comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014;
- il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss. mm. e ii. «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti delibero, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta al Mi.PAAF (ora MASAF) di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 102/2004 (ripristino delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura) che coinvolgono soggetti pubblici;
- il d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile», che, all'art. 2 comma 7, individua, tra le attività di protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;
- il d.m. n. 19322 del 22 dicembre 2008 il quale chiarisce che gli interventi per il ripristino delle infrastrutture agricole, di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004, pubbliche e di uso pubblico, ubicate esternamente alle aziende, non costituiscono aiuti di Stato, come riconosciuto dalla Commissione europea, con Decisione C(2005)1622 del 7 giugno 2005;
- il d.m. n. 15757 del 24 luglio 2014 che, tra l'altro, all'art. 2 stabilisce i criteri di applicazione degli aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
- il d.m. n. 30151 del 29 dicembre 2014 che dispone, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 102/2004 e ss. mm. e ii. alla luce delle disposizioni sopravvenute in materia di aiuti di Stato;
- il d.m. n. 0148418 del 31 marzo 2022 di approvazione del «Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura per l'anno 2022» e ss. mm. e ii.;

- la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss. mm. e ii. e nello specifico, l'art. 19 il quale stabilisce, tra l'altro, che: «La Regione assicura l'attivazione di interventi in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 [...] per la ripresa economica e produttiva dell'attività agricola, nonché per il ripristino delle infrastrutture a essa connesse nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali»;
- la l.r. n. 19 del 8 luglio 2015 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56» ed in particolare l'art. 2, che stabilisce le funzioni trasferite alla Regione;
- la l.r. n. 7 del 25 marzo 2016 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015» con la quale sono state adeguate le normative di settore relative alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- il d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto «Procedure operative per l'attuazione degli interventi di competenza regionale a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni»;

Considerato che il mutato assetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi e le recenti modifiche delle norme di settore in materia di gestione dei rischi in agricoltura hanno reso necessaria l'elaborazione di nuove linee guida aventi lo scopo di uniformare e coordinare le procedure regionali di ogni Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e degli Uffici Competenti della provincia di Sondrio;

Accertato che il MASAF ha provveduto ad inquadrare i finanziamenti per indennizzare:

- le PMI agricole ai sensi del regime di aiuto SA.49425(2017/XA) comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014;
- le infrastrutture pubbliche, ad uso pubblico ubicate esternamente alle aziende agricole, secondo la Decisione C(2005)1622 del 7 giugno 2005, come non aiuto di Stato;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione delle predette procedure di cui al d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017;

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'allegato A) avente ad oggetto «MANUALE DELLE PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI IN REGIONE LOMBARDIA (d.lgs. 102/2004 E SS.MM.II.)» quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'all. A al d.d.s. 16292/2017;
- mantenere valida l'applicabilità delle procedure operative di cui al d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017 esclusivamente in relazione ai procedimenti già in essere al momento della pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e non ancora conclusi;
- stabilire che il manuale delle procedure di cui all'All. A al presente decreto troverà applicazione in relazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità individuate dalla d.g.r. n. XI/7040 del 26 settembre 2022;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare, l'allegato A) avente ad oggetto «MANUALE DELLE PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI IN REGIONE LOMBARDIA (D.LGS. 102/2004 E SS.MM.II.)» quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'all. A al d.d.s. n. 16292/2017;

2. di mantenere valida l'applicabilità delle procedure operative di cui al d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017, esclusivamente in

relazione ai procedimenti già in essere al momento della pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e non ancora conclusi;

3. di stabilire che il manuale delle procedure di cui all'All. A al presente decreto troverà applicazione in relazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di trasmettere il presente atto alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), al settore Agricoltura della provincia di Sondrio, nonché alle Organizzazioni sindacali di categoria;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul portale internet di Regione Lombardia alla pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/calamita-assicurazioni-e-servizi-di-sostituzione/calamita-naturali-manuale-delle-procedure/calamita-naturali-manuale-delle-procedure>;

6. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Elena Zini

— • —

Allegato A

**Manuale delle procedure per il finanziamento degli interventi a sostegno delle attività agricole colpite da calamità naturali in regione Lombardia (D.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.).**

**PREMESSA****1 FINALITÀ ED AMBITI DI APPLICAZIONE****2 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO****3 SOGGETTI COINVOLTI****4 TIPOLOGIE DI AIUTI E BENEFICIARI**

4.1 AIUTI PER DANNI ALLE PRODUZIONI (VEGETALI E ZOOTECNICHE), ALLE STRUTTURE ED ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMI 2 E 3

4.2 AIUTI PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA GESTITE DA SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6

**5 SEGNALAZIONE DEI DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO****6 FASE DI DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI**

6.1 PROCEDURE COMUNI A TUTTI GLI AIUTI

6.2 PROCEDURE PER DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE - D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 3

6.3 PROCEDURE PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6

**7 DECLARATORIA DI EVENTO ECCEZIONALE E ATTIVAZIONE DEGLI AIUTI****8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI EVENTO ECCEZIONALE DA PARTE DEL MASAF**

8.1 PROCEDURE SPECIFICHE PER AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 2 (DANNI ALLE PRODUZIONI) E COMMA 3 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)

8.1.1 *PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

8.1.2 *ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI*

8.1.3 *RIESAME E RICORSI*

8.1.4 *CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI*

8.1.5 *VARIANTI IN CORSO D'OPERA*

8.1.6 *DOMANDA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL D.LGS 102/2004 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)*

8.1.7 *VERIFICHE DI FINE LAVORI*

8.1.8 *CAMBIO BENEFICIARIO*

8.1.9 *OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO*

8.1.10 *CONTROLLI*

9 PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI AIUTI APPLICABILI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6.

9.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E BENEFICIARI

9.2 LAVORI URGENTI

9.3 ISTANZA DI AIUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

9.4 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

9.5 ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ESECUTIVI

9.6 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE

9.7 AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI

- 9.8 CONTABILITÀ DEI LAVORI REALIZZATI
- 9.10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 10 CONTROLLI E MISURE DI RECUPERO**
- 11 SCHEDE DI SINTESI DELLE PROCEDURE**
- 12 SCHEDE DI SINTESI DELLE TEMPISTICHE**
- 13 LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI NEL MANUALE**

## PREMESSA

Il mutato assetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi e le recenti modifiche delle norme di settore in materia di gestione dei rischi in agricoltura hanno reso necessaria l'elaborazione di nuove linee guida aventi lo scopo di uniformare e coordinare le procedure regionali di ogni Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e degli uffici competenti della provincia di Sondrio.

Questo manuale sostituirà quello approvato con d.d.s. n. 16292 del 18 dicembre 2017 (pubblicato sul BURL n. 51 del 21 dicembre 2017) per i procedimenti inerenti agli eventi calamitosi che si potranno verificare successivamente alla data di sua pubblicazione.

Per tutto quanto non specificato dalle presenti disposizioni si richiama la normativa nazionale e comunitaria di settore.

## 1 FINALITÀ ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Il manuale descrive la gestione degli interventi compensativi (c.d. "ex post") in caso di danni causati dagli eventi calamitosi elencati dall'art. 1 comma 1 del D.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.:

1. danni a carico delle produzioni (vegetali e zootecniche), delle strutture e scorte (attrezzature, macchinari, mezzi di produzione, scorte vive, scorte morte e prodotti di scorta) funzionali all'attività agricola;
2. danni a carico delle infrastrutture connesse all'attività agricola.

Gli interventi compensativi non sono previsti per quelle categorie di beni (di cui al punto 1) assicurabili in forma agevolata, salvo deroghe disposte dallo Stato con apposito provvedimento (art. 5 comma 4 del d. lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.).

L'applicazione degli aiuti di cui trattasi presuppone che il danno sia stato determinato da eventi riconosciuti eccezionali con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

## 2 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Trovano applicazione, ai fini della gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali, le seguenti disposizioni normative:

- Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ss.mm.ii.;
- D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;
- D.lgs. 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale;
- D.lgs. 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M 30151 del 29 dicembre 2014 “Decreto sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale”;
- D.M. 15757 del 24 luglio 2015 “Decreto sulle disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 (sostituisce il DM n. 10796 del 26-05-2015)”, recante esplicazioni in merito ai pagamenti previsti dal D.lgs. 102/2004;
- Circolare Mipaaf 15 luglio 2004 n. 102.204 “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102: nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Nota esplicativa.”;
- L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- Piano di Gestione dei Rischi di cui all’art. 4 del d.lgs.102/2004 in vigore al momento dell’evento.

### 3 SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti sono:

- 1) Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale (di seguito **MASAF**);
- 2) Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - UO competente per materia (di seguito **DG Agricoltura**);
- 3) Servizi e Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) territoriali della DG Agricoltura e la Provincia di Sondrio, di seguito “**Ufficio/i Competente/i**” per territorio :
  - Unità Organizzativa Servizio AFCP **Monza e Città Metropolitana di Milano, Politiche di Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale** (per le province di Milano e Monza);
  - Struttura AFCP **Bergamo**;
  - Struttura AFCP **Brescia**;
  - Struttura AFCP **Varese, Como e Lecco**;
  - Struttura AFCP **Pavia e Lodi**;
  - Struttura AFCP **Val Padana** (per le province di Cremona e Mantova);
  - Amministrazione Provinciale di Sondrio **Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca**.

### 4 TIPOLOGIE DI AIUTI E BENEFICIARI

#### 4.1 AIUTI PER DANNI ALLE PRODUZIONI (VEGETALI E ZOOTECNICHE), ALLE STRUTTURE ED ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMI 2 E 3

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte

nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle imprese agricole e che hanno subito danni nei territori individuati da Decreto del MASAF (art. 6 del D.lgs. 102/2004).

I danni subiti devono essere superiori al 30% della produzione lorda vendibile aziendale (di seguito PLV) riferita all'anno dell'evento stesso, rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla PLV le produzioni zootecniche (art. 5 comma 1 D.lgs 102/2004)

**Sono escluse dal beneficio degli aiuti:**

- Le imprese diverse dalle Micro e Piccole Medie Imprese di cui all'articolo 2, par. 1 punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
- le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'evento avverso considerato, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto i) del medesimo regolamento.

Dal valore dei danni alle produzioni devono essere detratti i costi di produzione non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori oneri sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento.

I danni alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi effettivi di riparazione o ripristino oppure sulla base del valore economico della struttura prima del verificarsi dell'evento, al netto di spese generali.

L'importo complessivo degli aiuti erogabili a ciascuna impresa agricola deve essere calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.M. 15757 del 24 luglio 2015, art. 2. ovvero dall'art. 5 comma 4 ter del D.lgs 102/2004 (come modificato dal D.lgs 26 marzo 2018, n. 32) e non potrà comunque superare l'80% dell'entità del danno accertato a carico dell'azienda danneggiata.

Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dall'evento e gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.

Le tipologie di aiuto concedibili devono rientrare tra quelle espressamente riconosciute dal MASAF con proprio atto, ossia:

**A. Aiuti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 102/2004:**

*lettera a):* Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della PLV media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate, ovvero soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il contributo è elevabile fino al 90%.

lettera b): Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d'esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola.

lettera c): Proroga delle operazioni di credito agrario definite dall'articolo 7 del D.lgs. 102/2004.

lettera d): Agevolazioni previdenziali definite dall'articolo 8 del D.lgs. 102/2004.

Gli aiuti possono essere concessi in forma singola o combinata e comunque, a scelta della Regione, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili.

#### **Aiuti di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 102/2004:**

Per i danni alle strutture aziendali e alle scorte funzionali all'attività agricola possono essere concessi, a titolo di indennizzo (aiuti), contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi sostenuti per il ripristino/riparazione dei beni danneggiati, debitamente rendicontati, elevabili a 90% nelle zone svantaggiate ovvero soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Per gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) e dell'art. 5 comma 3, *causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali*, si applica quanto disposto dall'art. 5, comma 4-quinques del D.lgs. 102/2004 nelle modifiche apportate dal D.lgs. n. 32/2018: "... gli aiuti ... sono ridotti del 50% salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura" (PGR annuale).

#### **4.2 AIUTI PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA GESTITE DA SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6**

Compatibilmente con le esigenze prioritarie delle aziende agricole possono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. 102/2004, aiuti volti al ripristino delle infrastrutture pubbliche e di uso pubblico, situate esternamente alle aziende agricole, connesse e/o funzionali all'attività agricola, quali: acquedotti rurali, opere di approvvigionamento idrico per uso agricolo, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria (canali, rogge, chiaviche, idrovore ecc.), strade interpoderali (pubbliche la cui natura deve risultare da visura catastale a servizio di più aziende agricole) valloni interaziendali.

Sono beneficiari di tali interventi: gli enti pubblici (p. es. Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Bonifica) e istituzioni sociali private responsabili, a vario titolo, delle tipologie infrastrutturali sopra descritte.

Nella categoria “infrastrutture a servizio dell’agricoltura” sono comprese anche quelle tipologie strutturali (manufatti in muratura) che pur non essendo vere e proprie infrastrutture, così come sopra elencate, sono parte integrante e funzionale all’infrastruttura stessa. Per esempio, le chiaviche per la regolazione delle reti idrauliche, l’abitazione del custode di un impianto di derivazione idrica, ponti ecc.

## 5 SEGNALAZIONE DEI DANNI A SEGUITO DELL’EVENTO CALAMITOSO

I soggetti interessati da eventi calamitosi devono segnalare i danni subiti agli Uffici Competenti **entro e non oltre 20 giorni** dalla conclusione dell’evento, salvo diverse disposizioni della DG Agricoltura.

Segnalazioni successive al predetto termine non saranno prese in considerazione.

La segnalazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dalla DG Agricoltura scaricabile dal sito di Regione Lombardia, sezione Agricoltura - Calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali. <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/calamita-assicurazioni-e-servizi-di-sostituzione/calamita-naturali-manuale-delle-procedure/calamita-naturali-manuale-delle-procedure>.

Ciascuna segnalazione deve essere presentata, dal singolo soggetto o dall’associazione od Ente di cui sopra, tramite pec all’Ufficio Competente per territorio e deve contenere necessariamente le seguenti informazioni e documentazioni:

- a. data e descrizione dell’evento;
- b. illustrazione del danno subito (bene danneggiato o sue parti, riferimenti catastali, documentazione fotografica datata);
- c. stima approssimativa del valore complessivo del danno;
- d. dati aziendali e recapito del soggetto interessato per eventuali contatti (pec, e-mail, telefono);
- e. eventuali indicazioni relative a lavori provvisori indifferibili;
- f. documentazione descritta nel modello di segnalazione.

La segnalazione ha mero valore di manifestazione di interesse e costituisce altresì presupposto essenziale per l’accesso agli eventuali benefici sopra descritti al par. 4 .

Più segnalazioni possono pervenire all’Ufficio Competente anche in unica forma collettiva tramite Enti e/o Associazioni di categoria. Il termine per la segnalazione dei danni (entro 20 giorni dalla fine dell’evento) viene derogato qualora, per effetto di apposite norme dello Stato, vengano derogate le disposizioni di cui al D.lgs. 102/2004; in particolare qualora sia disposta una deroga all’art. 5, comma 4 (che esclude gli interventi compensativi alle produzioni e strutture assicurabili in forma agevolata) e/o all’art. 6, comma 1 (che fissa il termine perentorio per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dell’evento dannoso al MASAF da parte delle Regioni).

Di seguito gli indirizzi pec degli Uffici Competenti ai quali deve essere inoltrata la segnalazione:

- Bergamo: [agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it)
- Brescia: [agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it)
- Cremona e Mantova: [agriculturavalpadana@pec.regione.lombardia.it](mailto:agriculturavalpadana@pec.regione.lombardia.it)

- Milano e Monza: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it)
- Pavia e Lodi: [agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it)
- Como, Lecco e Varese: [agricolturavacolc@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricolturavacolc@pec.regione.lombardia.it)
- Sondrio: [protocollo@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo@cert.provincia.so.it)

Gli interessati possono provvedere anche alla segnalazione dei danni presso gli uffici allo scopo preposti del proprio Comune di competenza territoriale. Tale segnalazione può risultare utile qualora venga dichiarato con apposito decreto lo stato di calamità naturale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. In tal caso si potrà beneficiare, in alternativa agli aiuti sopra descritti, dei risarcimenti previsti dalle norme di Protezione Civile qualora questi comprendano anche i danni al comparto agricolo. La segnalazione al Comune non sostituisce quella trasmessa agli Uffici Competenti, che costituisce presupposto essenziale per l'accesso ai benefici di cui al d.lgs n. 102/2004.

In caso di eventi catastrofali a danno delle produzioni vegetali (gelo e brina, siccità, alluvione di cui all'Allegato 1, par. 1.2.1 del PGR 2022), è sempre necessario segnalare i danni agli Uffici Competenti per territorio al fine di poter beneficiare dell'eventuale attivazione del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCAT - Copertura mutualistica contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale.

## **6 FASE DI DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI**

### **6.1 PROCEDURE COMUNI A TUTTI GLI AIUTI**

L'Ufficio Competente, sulla base delle segnalazioni pervenute effettua i sopralluoghi e provvede alla delimitazione (zonazione) dell'area danneggiata ai fini del riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento nonché alla complessiva determinazione dei danni.

La delimitazione dell'area danneggiata avviene per tipologia di evento anche per territori non contigui.

Qualora stesse tipologie di eventi si siano susseguite in un breve lasso di tempo (non superiore a 40 giorni) è possibile sommare gli effetti in un'unica proposta di delimitazione demarcando gli eventi e le relative aree interessate.

### **6.2 PROCEDURE PER DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE - D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 3**

All'interno di un'area delimitata è possibile che l'evento si manifesti con diversa intensità causando danni più o meno ingenti; in tal caso si potranno riscontrare percentuali di danno decrescenti dall'area maggiormente colpita dall'evento al perimetro della zona delimitata. Questa precisazione assume particolare rilevanza in sede di calcolo della percentuale del danno a livello della singola azienda (fase istruttoria).

Riscontrato, per l'area delimitata, un danno superiore alla soglia prevista dalla normativa nazionale in vigore (attualmente fissata al 30% della PLV media ordinaria), si avvia la procedura per la richiesta da parte di Regione Lombardia di declaratoria di evento eccezionale e di attivazione degli aiuti previsti dalla normativa.

Qualora non siano disponibili dati aziendali per la determinazione della PLV ordinaria dell'area che si intende delimitare, possono essere considerati, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate i cui valori sono disponibili sul sito del MASAF, sezione assicurazioni agricole.

Alla delimitazione dei territori danneggiati si può procedere anche per porzioni di aree comunali (per es. considerando solo i fogli di mappa) anziché ricomprendere l'intero territorio comunale; tale distinzione farà fede nella fase di accoglimento delle domande e dei relativi procedimenti istruttori.

L'Ufficio Competente redige una relazione tecnica firmata dal funzionario istruttore, contenente necessariamente:

- 1) *la descrizione e la natura dell'evento;*
- 2) *la perimetrazione dell'area colpita e la tipologia di danni;*
- 3) *i territori comunali che si intendono delimitare (è possibile indicare anche solo porzioni di Comune per fogli di mappa);*
- 4) *l'entità dei danni e la relativa percentuale di incidenza del danno sulla PLV del territorio delimitato;*
- 5) *gli aiuti che si intendono attivare tra quelli indicati all'art. 5 del D.lgs. 102/2004.*

I danni sono valutati:

- per le strutture sulla base dei costi di riparazione e/o ripristino;
- per le scorte sulla base di:
  - costi di riparazione dei macchinari danneggiati;
  - costi di riacquisto delle scorte andate perdute; per le scorte danneggiate delle aziende cerealicole, l'entità del danno viene determinato con riferimento al valore del quantitativo medio del triennio precedente.

### **6.3 PROCEDURE PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA - D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6**

Per le segnalazioni presentate dai soggetti di cui al successivo paragrafo 9.1, gli Uffici Competenti seguono la procedura descritta al precedente paragrafo 6.1, ma senza tenere conto del superamento della soglia di danno rispetto alla PLV delle aree delimitate, in quanto gli interventi per il ripristino delle infrastrutture agricole pubbliche e di uso pubblico ubicate esternamente alle aziende non costituiscono aiuti di Stato come stabilito dalla Commissione Europea (Decisione C (2005) 1622 fin, del 07 giugno 2005).

Tali danni sono stimati sulla base dei costi di ripristino della funzionalità dell'infrastruttura danneggiata.

## **7 DECLARATORIA DI EVENTO ECCEZIONALE E ATTIVAZIONE DEGLI AIUTI**

Per avviare la procedura finalizzata a richiedere al MASAF gli aiuti di legge, **entro 40 giorni** dalla conclusione dell'evento calamitoso, prorogabili fino a 70 giorni dalla DG Agricoltura in caso di motivate esigenze, l'Ufficio Competente trasmette alla DG Agricoltura la richiesta di attivazione degli aiuti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 102/2004, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica sottoscritta dai funzionari istruttori (vedi paragrafo 6.2);

- b) modelli SIAN compilati e sottoscritti dal Dirigente dell'Ufficio Competente;
- c) cartina provinciale con l'indicazione dei territori dei comuni interessati;
- d) eventuali planimetrie di dettaglio che individuino le infrastrutture/strutture interessate dal danno (nel solo caso di applicazione dell'art. 5, comma 6);
- e) dichiarazioni del gestore responsabile del ripristino della infrastruttura/struttura danneggiata in merito al nesso di causalità tra il danno denunciato e l'evento calamitoso, nonché dichiarazione delle condizioni del manufatto in epoca antecedente l'evento (nel solo caso di applicazione dell'art. 5 comma 6);
- f) dati agro-meteo a supporto della gravità ed eccezionalità dell'evento, provenienti da fonti ufficialmente riconosciute (ARPA, Centro Meteo Lombardo, etc.);
- g) documentazione fotografica datata;
- h) articoli di stampa locale ed eventuali ordinanze delle autorità locali competenti, attestanti la gravità e veridicità degli eventi.

La Giunta Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso approva la proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'evento e la relativa richiesta al MASAF degli aiuti previsti. Nelle premesse della deliberazione di proposta di delimitazione, il dirigente proponente prende atto che la relazione trasmessa dall'Ufficio Competente è attinente ai danni causati dall'evento in questione. Il suddetto termine può essere prorogato di 30 giorni (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs. 102/2004) in presenza di eccezionali difficoltà accertate e dichiarate dalla stessa Giunta Regionale.

La DG Agricoltura provvede quindi a trasmettere al MASAF la Delibera della Giunta Regionale, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti da *a) a h)*.

Il MASAF, a conclusione delle istruttorie, dichiara con proprio Decreto l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento e individua i territori (ambiti di livello comunale) danneggiati e gli aiuti applicabili tra quelli previsti dall'art. 5 del D.lgs. 102/2004. Il D.M. viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il D.M. di declaratoria di evento eccezionale pubblicato sulla G.U. ha valore di bando.

La DG Agricoltura informa gli Uffici Competenti dell'avvenuta pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale indicando i termini per la presentazione delle domande. Gli Uffici Competenti provvedono a darne ampia diffusione alle Organizzazioni di categoria e/o ai soggetti interessati che, a suo tempo, hanno provveduto a segnalare i danni.

## **8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI EVENTO ECCEZIONALE DA PARTE DEL MASAF**

I soggetti interessati, che abbiano presentato la segnalazione di cui al paragrafo 5, presentano, tramite PEC, domanda di concessione degli aiuti all'Ufficio Competente **entro il termine perentorio di 45 giorni** decorrenti dal giorno della pubblicazione sulla G.U. del D.M. di declaratoria dell'evento calamitoso, facendo riferimento alle tipologie di aiuti indicati dal D.M..

La domanda di aiuto deve essere compilata utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito di Regione Lombardia, sezione Agricoltura - Calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali.

In caso di mancata ricezione della domanda entro i termini, la domanda si considera irricevibile.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

## **8.1 PROCEDURE SPECIFICHE PER AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 2 (DANNI ALLE PRODUZIONI) E COMMA 3 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)**

### **8.1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta deve essere allegata la documentazione prevista dal modello di domanda stesso che prevede:

- relazione tecnico – economica;
- elaborati progettuali;
- documentazione fotografica;
- eventuali autorizzazioni (comunicazione di inizio lavori o SCIA al Comune di competenza);
- eventuali certificati relativi alle polizze di assicurazione per la difesa delle avversità atmosferiche a copertura dei danni a carico delle produzioni;
- altra documentazione descritta nel modello di domanda.

### **Calcolo della PLV**

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno dell'evento devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dell'Ufficio Competente in fase istruttoria nel caso in cui lo si ritenga necessario. In mancanza di dati aziendali è possibile adottare i dati desunti dai valori standard, ossia i medesimi valori utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate relative all'anno dell'evento.

Anche per il computo della PLV delle colture non danneggiate dall'evento, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere adottati quali valori massimi i dati desunti dai **valori standard**.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata non fosse disponibile al momento della presentazione della domanda (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative) o la produzione non fosse quotata sul mercato, l'impresa potrà indicare quali valori massimi i dati desunti dai valori standard relativi all'anno dell'evento.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno (o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato), analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale potranno essere utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale (o i valori standard) utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate. Qualora tali valori non siano rappresentativi della realtà aziendale (per eccesso o per difetto) dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante fornita dal richiedente.

I Valori Standard sono disponibili sul sito internet del MASAF sezione assicurazioni agricole.

### **Calcolo dei danni alle produzioni (art. 5, comma 2 D.lgs. 102/2004)**

La domanda di aiuto deve evidenziare la perdita di reddito calcolata con il criterio stabilito dall'art. 5 comma 4 ter del D.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii..

Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale che si ottiene dalla differenza tra la PLV media triennale e la PLV dell'anno dell'evento dove:

- PLV media triennale: media del risultato della moltiplicazione dei quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato) per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato, riparametrata sulla medesima superficie o numero di capi dell'anno dell'evento;
- PLV anno evento - il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno.

#### **Calcolo dei danni alle strutture e alle scorte (art. 5, comma 3 d.lgs. 102/2004)**

Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze (attualmente stabilita al 30%), nonché specificata all'art. 5 comma 1 del D.lgs 102/2004 e ss. mm e ii. e al punto 4.1 del presente documento, si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale come sopra calcolata, ma nel calcolo della PLV aziendale si deve considerare anche la componente zootecnica (compreso l'eventuale compenso di soccida).

#### **Precisazioni relative alle domande di aiuto riferite a danni alle strutture:**

- a) I prezzi degli interventi realizzati in economia sono ammissibili per un importo non superiore a € 40.000,00, derivanti comunque dall'applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'evento riferiti alla zona dell'intervento. Gli interventi dovranno essere identificati e quantificati analiticamente nel computo metrico e gli importi verranno decurtati del 15%. Il costo della fornitura dei materiali e del noleggio dei mezzi è ricompreso nell'importo di € 40.000,00. I lavori in economia sono ammissibili solo per quelle attività non soggette a normative specifiche in materia di sicurezza dei cantieri;
- b) Per il ripristino dei muretti di sostegno si fa riferimento ai parametri stabiliti dalle Province competenti per territorio o, in alternativa, dalla Provincia di Sondrio, relativamente all'applicazione dei prezzi massimi ammissibili stabiliti con apposito atto provinciale in vigore al momento dell'evento;
- c) Nel caso in cui, per lavori o opere urgenti ed indifferibili, siano stati iniziati o ultimati gli interventi di ripristino o di riparazione precedentemente alla presentazione della domanda, al fine di poter accedere alla concessione dell'aiuto deve essere dimostrata l'effettiva improrogabilità degli interventi eseguiti presentando fotografie (datate) antecedenti l'inizio dei lavori, la comunicazione di inizio lavori o SCIA al Comune di competenza ed eventuali fatture e/o documenti di trasporto dei materiali.

Per tali interventi l'Ufficio Competente ha facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritenesse utile ad attestare il nesso di causalità tra danno ed evento.

L'ammissione a finanziamento delle spese sostenute è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione tecnica e fiscale (fatture): l'istruttoria di cui alla presente casistica viene espletata infatti sulla base di regolari fatture, corredate degli eventuali documenti di trasporto, inerenti a:

- acquisto, fornitura e posa di nuovi materiali;
- lavori eseguiti;

d) L'entità dell'importo ammissibile a contributo viene determinato in base ai costi di riparazione/ripristino dei beni danneggiati/andati perduti/distrutti.

Non sono ammissibili gli interventi compensativi per i danni alle strutture afferenti all'acquacoltura in quanto gli aiuti di cui al D.lgs 102/2004 sono stati registrati ai sensi del reg. (UE) n. 702/2014 che non prevede ristori di tale natura.

Nel caso di danni ai pannelli fotovoltaici, ai fini della loro ammissibilità al godimento degli aiuti per l'attività agricola, i soggetti richiedenti devono dimostrare che l'attività di produzione di energia elettrica rientra nell'ambito delle attività connesse delle aziende agricole delimitate.

Qualora alla riparazione o al ripristino dei beni danneggiati, andati perduti o distrutti, provveda il proprietario anziché il conduttore dell'azienda agricola, dovrà essere lo stesso proprietario a fare domanda di aiuto fatti salvi i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai beneficiari dell'aiuto (di cui al paragrafo 4.1).

### 8.1.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI

L'istruttoria delle domande di cui al precedente par. 8.1.1 è effettuata dall'Ufficio Competente e deve essere conclusa **entro 120 giorni** decorrenti dalla data termine di presentazione delle domande, salvo sospensioni o proroghe motivate concesse dalla DG Agricoltura.

Preliminarmente alla determinazione dell'importo del contributo massimo ammissibile è necessario procedere alle seguenti verifiche:

- 1) che il danno subito sia superiore alla soglia percentuale stabilita dalla norma in vigore (attualmente fissata al 30%) rispetto alla P.L.V. media ordinaria del triennio precedente (escludendo la PLV zootecnica in caso di danni alle produzioni vegetali);
- 2) che i beni per i quali viene richiesto l'indennizzo NON siano assicurabili in forma agevolata.

L'attribuzione di un aiuto compensativo per danni subiti da strutture agricole coperte, in tutto o in parte, da polizze assicurative **non** agevolate, deve rispettare il disposto normativo di cui all'art. 25 comma 10 del Reg. (UE) 702/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che *“Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone svantaggiate ovvero soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici”*.

La base di calcolo per la determinazione dell'aiuto di cui al D.lgs. 102/2004, art. 5, c. 3, coincide con il costo effettivo di ripristino (costi di riparazione) sulla base di rendicontazione dei lavori eseguiti.

Nel caso in cui sulle strutture danneggiate sia stata stipulata un'assicurazione non agevolata, occorre tener conto anche dell'indennizzo percepito (o che sarà percepito) a seguito di stipula di polizza non agevolata in modo tale che la somma tra contributo pubblico e il risarcimento assicurativo non superi l'80% (o il 90% nei casi previsti) del costo effettivo di ripristino.

Tuttavia, la reale entità dell'aiuto da liquidare, nel caso di strutture coperte da polizze assicurative, lo si dovrà determinare solo nella fase di rendicontazione e verifica di fine lavori in base al costo effettivo di ripristino.

Tutte le istruttorie si concludono con la redazione di un verbale a firma dei funzionari istruttori riportante gli opportuni dettagli dell'esito istruttorio da inviare via pec all'interessato. Per gli eventuali riesami o ricorsi si rimanda al paragrafo successivo.

L'Ufficio Competente approva con apposito provvedimento gli esiti istruttori delle domande contenente l'elenco dei beneficiari in ordine decrescente rispetto alla percentuale di danno subito.

L'elenco deve indicare:

- a) elementi identificativi univoci dei beneficiari (CUAA, Ragione sociale, indirizzo aziendale, comune del danno, protocollo e data della domanda ecc.);
- b) entità dell'importo di aiuto richiesto in domanda;
- c) entità dell'importo di aiuto ammissibile a contributo;
- d) entità dell'importo dell'aiuto massimo erogabile (fino all'80% o fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013);
- e) i requisiti di cui all'art. 5, comma 4 quinquies del D.lgs. 102/2004.

La percentuale di risarcimento sarà stabilita dalla DG Agricoltura in base alle risorse economiche disponibili trasferite dal MASAF e sarà applicata per tutti i beneficiari rientranti nel riparto di cui al successivo paragrafo 8.1.4, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 quinquies del D.lgs. 102/2004.

### **8.1.3 RIESAME E RICORSI**

Il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'esito istruttorio può, ai sensi della L. 241/1990, presentare all'Ufficio Competente una istanza di riesame via pec, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Il funzionario incaricato dell'Ufficio Competente effettua i controlli e procede con le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. L'esito del riesame viene comunicato via pec al richiedente entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

Avverso il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori, da parte degli Uffici Competenti pubblicato sul BURL, gli interessati possono esperire alternativamente:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. .

### **8.1.4 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

La DG Agricoltura, preso atto dei fabbisogni economici comunicati dagli Uffici Competenti, provvede con proprio decreto a ripartire le risorse disponibili, comunicando agli stessi le quote disponibili e i relativi capitoli di bilancio dedicati.

Il decreto di riparto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

In concomitanza di più elenchi derivanti da istruttorie relative a diversi eventi, la DG Agricoltura può adottare un unico atto di riparto in favore dei relativi beneficiari, distinti per territori provinciali di appartenenza.

I successivi adempimenti contabili nonché le comunicazioni di concessione dei benefici agli interessati sono attuati dagli Uffici Competenti, per i beneficiari di propria competenza territoriale e nei limiti delle quote comunicate dalla DG Agricoltura.

#### **8.1.4.1 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI (DANNI ALLE PRODUZIONI)**

Nel caso di concessione ed erogazione degli aiuti per danni alle produzioni delle imprese agricole di cui al capitolo 4.1. del presente manuale è possibile provvedere, con medesimo atto, dell'Ufficio Competente, al contestuale impegno e liquidazione dell'aiuto stabilito.

Per i beneficiari della Provincia di Sondrio, la DG Agricoltura provvede con apposito decreto a trasferire la quota spettante come da riparto e successivamente sarà la stessa Provincia a liquidare gli aiuti ai singoli beneficiari.

Prima di procedere alla formalizzazione degli atti di concessione ed erogazione degli aiuti, agli Uffici Competenti spetta di:

- 1) accertarsi della presenza del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004 in SISCO;
- 2) verificare la dimensione di impresa in via amministrativa sul fascicolo aziendale presente in SISCO o dai dati contenuti sul Registro Imprese di Infocamere;
- 3) accertarsi sempre in via amministrativa che l'impresa non sia in difficoltà come da definizione di cui all'art 2. par. 14 del reg. (UE) n. 702/2014 o nel caso che lo sia diventata a seguito della calamità naturale;
- 4) effettuare le visure VERCOR AIUTI e VERCOR DEGGENDORF sul Registro Nazionale degli Aiuti (L. 234/2012 art. 52);
- 5) registrare gli aiuti concessi ai singoli beneficiari nella banca dati denominata "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" tramite il portale SIAN (L. 234/2012 art. 52) sul regime indicato dall'Autorità emanante il regime di aiuto di stato nel bando di concessione degli indennizzi;
- 6) verificare la regolarità contributiva (DURC);
- 7) interrogare la Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA nei casi previsti dalla legge.

I nominativi dei beneficiari sono soggetti al regime di pubblicità previsto dall'art. 10 del D.lgs. 102/2004 in applicazione del D.lgs. 33/2013.

#### **8.1.4.2 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)**

In caso di danni alle strutture e/o alle scorte, gli Uffici Competenti provvedono con un unico atto alla concessione e contestuale impegno dell'aiuto erogabile sulla base del riparto disposto dalla DG Agricoltura.

Prima di procedere alla formalizzazione dell'atto di concessione e contestuale impegno, gli Uffici Competenti provvedono alle verifiche e agli adempimenti previsti dall'art. 52 della L. 234/2012 sopra richiamati, alle verifiche previste dalla normativa antimafia e alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'Ufficio Competente, dopo aver provveduto alla concessione e contestuale impegno dell'aiuto erogabile, comunica con nota formale ai beneficiari l'importo dell'aiuto concesso e il termine per l'ultimazione dei lavori previsti e descritti nella domanda di aiuto.

I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione del contributo. In presenza di fondate e valide motivazioni presentate dall'interessato prima della scadenza prefissata, l'Ufficio Competente può concedere una sola proroga non superiore a 6 mesi.

#### **8.1.5 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche agli interventi ammessi a finanziamento, i beneficiari devono richiedere la concessione di variante all'Ufficio Competente.

Le varianti non possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente che deve esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono altresì consentite varianti compensative, ossia nell'ambito della stessa tipologia di interventi (opere con opere e dotazioni con dotazioni ecc.).

Le varianti sono autorizzate nei limiti della spesa ammissibile a contributo: eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

#### **8.1.6 DOMANDA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL D.LGS 102/2004 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)**

Ai fini dell'erogazione dei relativi aiuti, i beneficiari devono comunicare all'Ufficio Competente di avere ultimato gli interventi e contestualmente chiederne l'accertamento finale ed il pagamento, utilizzando l'apposito modello di richiesta scaricabile dal sito di Regione Lombardia, sezione Agricoltura - Calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/calamita-assicurazioni-e-servizi-di-sostituzione/calamita-naturali-manuale-delle-procedure/calamita-naturali-manuale-delle-procedure>.

Alla comunicazione di ultimazione dei lavori, debitamente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione:

- contabilità delle opere e dei lavori eseguiti (con indicazione delle misure) a firma di un tecnico abilitato, con raffronto delle eventuali variazioni introdotte rispetto al progetto originario;
- elaborati grafici esecutivi se diversi da quelli di progetto, con raffronto delle eventuali variazioni introdotte rispetto al progetto originario;
- documentazione fotografica dei lavori conclusi;
- fatture dei lavori, intestate al titolare dell'istanza (in formato pdf e xlm);
- fatture relative a spese generali e tecniche;
- fatture di acquisto di scorte per il ripristino di quelle danneggiate;
- eventuale indennizzo assicurativo;
- eventuali permessi o autorizzazioni a norma di legge;
- certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
- copia dei mandati di pagamento riportanti il CUP relativo all'intervento finanziato, nel caso di beneficiari pubblici;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il CUP del progetto ammesso a contributo (per i beneficiari pubblici) oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento;
- altra documentazione eventualmente richiesta dal modello di richiesta predetto o ad integrazione dall'Ufficio Competente.

Tutte le fatture devono essere:

- quietanzate o accompagnate da quietanza di pagamento;
- accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- intestate al titolare dell'istanza di aiuto.

Per i lavori svolti in economia di cui al paragrafo 8.1.1, le spese considerate finanziabili sono costituite dai materiali acquistati, debitamente giustificati da documenti probatori ufficiali. Per il lavoro svolto in economia sono riconosciute le spese rendicontate sulla base del "Prezzario delle Opere Forestali di regione Lombardia", o del prezzario delle OO.PP. della Regione Lombardia o delle CCIAA della provincia di competenza.

Le spese generali e le spese tecniche, da giustificare con fatture, devono essere separatamente indicate sia in sede di domanda di ammissione a contributo, sia in sede di contabilità finale. Le spese tecniche sono ammissibili fino alla concorrenza del **10%** dell'importo lavori.

L'IVA sui lavori e sulle spese tecniche non è riconosciuta (in analogia alle procedure previste dal PSR per gli interventi strutturali).

### **8.1.7 VERIFICHE DI FINE LAVORI**

L'Ufficio Competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento effettua il sopralluogo verificando l'esecuzione dei lavori realizzati. L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale che sarà allegato all'atto di liquidazione.

### 8.1.8 CAMBIO BENEFICIARIO

Eventuali cambi di beneficiario devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio Competente e sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

- a) che il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- b) che il subentrante provveda formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente di seguito descritti.

### 8.1.9 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso delle strutture oggetto di intervento e il possesso delle attrezzature finanziate per almeno 5 anni. Il periodo predetto decorre dalla data del provvedimento di liquidazione dell'aiuto. L'inosservanza delle condizioni e degli impegni comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo eventualmente già liquidato, comprensivo degli interessi calcolati in base al tasso d'interesse legale in vigore al momento del pagamento del contributo e delle relative spese di notifica.

I beneficiari devono garantire agli Uffici Competenti l'accesso alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale nonché alle opere realizzate.

### 8.1.10 CONTROLLI

L'Ufficio Competente effettua i controlli su:

- 100% delle domande di aiuto (accertamento tecnico-amministrativo);
- 100% dei lavori ed interventi eseguiti (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori);
- 100% degli acquisti e/o riparazioni delle scorte (accertamento di avvenuto acquisto);
- almeno il 5% delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese laddove sussistono le condizioni oggettive che consentano tale verifica, nonché sulla base di specifiche situazioni di rischio quali:
  - domande riferite ad aziende la cui incidenza percentuale di danno dichiarato nell'anno dell'evento è di poco superiore al 30% della PLV media del triennio/quinquennio considerato;
  - domande riferite ad aziende la cui incidenza percentuale di danno dichiarato nell'anno dell'evento è elevata;
  - domande riferite ad aziende il cui valore complessivo del danno dichiarato è elevato;
  - domande riferite ad aziende la cui SAU (Superficie Agricola Utilizzata) ricade anche in comuni non delimitati;
  - domande riferite ad aziende i cui dati dichiarati non trovano completezza documentale di supporto.

E' oggetto di controllo il mantenimento degli impegni di cui al paragrafo 8.1.9.

Eventuali esigenze di approfondimento possono essere valutate dall'Ufficio Competente sentita la DG Agricoltura, (richiesta del bilancio aziendale, dichiarazioni IVA, fatture di vendita, registro dei

corrispettivi, registro di smielatura per i produttori apistici, registri di conferimento, compensi di soccida ecc.).

La DG Agricoltura ha facoltà di partecipare ai sopralluoghi di verifica sia nella fase di delimitazione dei territori danneggiati che nella fase di accertamento di esecuzione lavori.

## **9 PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI AIUTI APPLICABILI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6.**

### **9.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E BENEFICIARI**

Vengono considerati i danni alle infrastrutture, pubbliche e di uso pubblico ed esterne alle aziende, connesse e/o funzionali all'attività agricola quali: acquedotti rurali e altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio anche di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria, strade interpoderali pubbliche (la cui natura deve risultare da visura catastale), a servizio di più aziende agricole, con onere della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.).

I soggetti beneficiari degli indennizzi sono gli enti pubblici (p. es. Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Bonifica) e istituzioni sociali private.

Nella fase di segnalazione dei danni con le modalità di cui al paragrafo 5 i soggetti beneficiari devono necessariamente indicare se, al fine di ripristinare la funzionalità dell'infrastruttura danneggiata, intendano procedere con l'esecuzione di lavori provvisionali/urgenti. Tale ulteriore specificazione verrà considerata nella fase di rendicontazione.

### **9.2 LAVORI URGENTI**

In circostanze in cui si ravvisa la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio della piena funzionalità delle infrastrutture danneggiate tale da incidere anche sulla pubblica incolumità, è ammessa la procedura di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La necessità presupposta all'attivazione della procedura deve risultare da un verbale d'urgenza (ex art. 163 comma 1 D. Lgs. 163/2016 e ss.mm. e ii) sottoscritto da un rappresentante tecnico dell'Ente danneggiato e deve riportare:

- i motivi della procedura di urgenza;
- le cause che lo hanno provocato (nesso di causalità con l'evento calamitoso);
- i lavori necessari per rimuoverlo;
- l'immediata esecuzione di eventuali lavori provvisionali;
- la quantificazione economica degli interventi urgenti che si intendono effettuare;
- documentazione fotografica che dimostri l'urgenza.

Copia del verbale d'urgenza viene trasmesso via pec all'Ufficio Competente e da questo alla DG Agricoltura.

L'invio del verbale non comporta automaticamente il diritto alla effettiva erogazione del contributo e non costituisce titolo di priorità per l'assegnazione del contributo, che resta comunque subordinato:

- a) al riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento da parte del MASAF;
- b) alle disponibilità finanziarie dal Ministero trasferite;
- c) alle priorità di assegnazione delle risorse economiche stabilite dalla norma;
- d) alla rinuncia ad eventuali analoghi contributi sulla base di altra normativa di settore.

### **9.3 ISTANZA DI AIUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

Il MASAF, approvata la proposta di declaratoria presentata dalla Regione, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento nel quale sono indicati i Comuni nei cui territori sono ubicate le infrastrutture danneggiate.

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M., gli interessati presentano domanda di concessione dei benefici agli Uffici Competenti.

La domanda deve essere presentata tramite pec utilizzando il modello scaricabile dal sito di Regione Lombardia, sezione Agricoltura - Calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali, e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva dei danni e delle opere previste;
- stima economica degli interventi previsti;
- fotografie datate;
- estratti di mappa e azionamento (P.G.T./aereo-fotogrammetrico).

Gli Uffici Competenti istruiscono le istanze ricevute, verificando in particolare la coerenza con i contenuti della segnalazione e con eventuali sopralluoghi, in analogia a quanto descritto al paragrafo 6.1.

Le risultanze istruttorie vengono approvate con proprio atto e trasmesse alla DG Agricoltura.

### **9.4 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI**

La DG Agricoltura, preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse dagli Uffici Competenti, in base alle risorse disponibili adotta l'atto di concessione e impegno del contributo e provvede a comunicare all'Ufficio Competente il decreto di concessione e impegno.

Qualora si tratti di una pluralità di soggetti beneficiari (di cui al paragrafo 9.1) danneggiati da eventi analoghi o di diversa natura, la DG Agricoltura provvede a ripartire in forma proporzionale le disponibilità economiche assegnando a ciascun soggetto analoga percentuale sulla base degli importi ammissibili a contributo approvati dagli Uffici Competenti.

L'Ufficio Competente, con nota formale e di concerto con la DG Agricoltura, comunica al soggetto beneficiario l'avvenuta concessione dei benefici indicando le tempistiche e le modalità di presentazione dei progetti esecutivi che si intendono realizzare.

Qualora si ravvisi la necessità di procedere all'impegno del contributo previsto in modalità Fondo Pluriennale Vincolato (ossia con liquidazione prevista sugli esercizi finanziari successivi a quello

d'impegno), l'Ufficio Competente ha facoltà di richiedere ai beneficiari una dichiarazione d'impegno dalla quale si evinca la tempistica per la richiesta dell'anticipo e del successivo saldo del contributo.

La comunicazione di concessione degli aiuti agli Enti beneficiari deve riportare:

- l'importo assegnato;
- la tipologia dei lavori ammessi;
- i termini per la presentazione dei progetti esecutivi – non superiori a 90 gg. dalla comunicazione;
- le modalità di erogazione dell'aiuto secondo quanto previsto dal decreto di impegno.

Il progetto esecutivo deve essere corredato dall'atto formale di approvazione da parte del proprio organo deliberante e dalle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi in vigore, nonché dai documenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. inerenti alle norme sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, e deve essere redatto in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici come previsto dal D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Le spese generali indicate nel progetto esecutivo devono comprendere:

- a. gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione della contabilità finale e delle eventuali varianti in corso d'opera;
- b. gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al D.lgs. 81/2008, alla realizzazione di eventuali indagini geologiche/geotecniche e alla redazione delle relative relazioni;
- c. gli oneri relativi ad ulteriori ed eventuali prestazioni professionali specialistiche;
- d. IVA sui lavori e sulle prestazioni professionali (qualora non recuperabile).

Le spese generali non possono superare, IVA esclusa, l'8% dell'importo totale dei lavori indicato nel quadro economico ammesso e devono essere debitamente giustificate.

I successivi adempimenti contabili sono in carico agli Uffici Competenti.

## 9.5 ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ESECUTIVI

Gli Uffici Competenti eseguono l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti esecutivi e verificano in particolare:

- la congruità del progetto esecutivo con quanto indicato nella scheda di segnalazione del danno e nella successiva domanda di aiuto, nonché con quanto indicato nella comunicazione di concessione degli aiuti;
- la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione;
- la corrispondenza dei prezzi al prezzario della CCIAA della provincia di competenza, oppure ai prezzari regionali delle Opere Pubbliche o delle Opere Forestali.

L'Ufficio Competente può richiedere eventuali integrazioni della documentazione o chiarimenti.

L'istruttoria di ammissibilità del progetto esecutivo deve concludersi entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo gravi e comprovate motivazioni che ne giustifichino una proroga.

L'esito istruttorio è approvato dall'Ufficio Competente con proprio atto, che deve riportare:

- il quadro economico del progetto ammesso;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, prevedendo in particolare anticipi e saldo;
- le indicazioni per l'eventuale utilizzo del ribasso d'asta e per l'attuazione di varianti in corso d'opera;
- il termine per l'esecuzione dei lavori e per la relativa rendicontazione.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990, al termine dell'istruttoria l'Ufficio Competente comunica l'esito al richiedente via pec.

Per quanto riguarda memorie e ricorsi avverso gli esiti istruttori, si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 8.1.3.

#### **9.6 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE**

I lavori dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla data dell'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio Competente, il quale può concedere, in casi particolari e motivati e in accordo con la DG Agricoltura, una proroga del termine di ultimazione dei lavori fino a un massimo di 6 mesi.

La richiesta di proroga debitamente motivata deve essere richiesta dagli Enti prima della scadenza dei 12 mesi concessi per la conclusione dei lavori.

La concessione di proroga deve essere trasmessa per conoscenza dagli Uffici Competenti alla DG Agricoltura.

#### **9.7 AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI**

Nell'esecuzione dei lavori gli Enti devono attenersi a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di lavori pubblici e in particolare dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Eventuali varianti in corso d'opera devono essere autorizzate dall'Ufficio Competente, previa condivisione con la DG Agricoltura, solo nei casi e con le modalità previste e disciplinate dal D.lgs. 50/2016 art 106 e ss.mm.ii..

Le varianti non preventivamente richieste e autorizzate non saranno ammesse a finanziamento.

I ribassi d'asta costituiscono economie per il cui eventuale utilizzo, anche per la realizzazione di opere/lavori complementari di cui all'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'Ufficio Competente, previa condivisione con la DG Agricoltura, deve stabilire l'ammissibilità della variante e provvedere alla sua concessione.

#### **9.8 CONTABILITÀ DEI LAVORI REALIZZATI**

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il soggetto beneficiario deve trasmettere all'Ufficio Competente la contabilità finale e tutta la documentazione prevista dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per le modalità di redazione degli atti tecnico contabili e di tutti i documenti obbligatori per legge da consegnare si fa riferimento al codice appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Preso atto della documentazione ricevuta, l'Ufficio Competente:

- effettua un sopralluogo per la verifica degli interventi eseguiti entro 60 giorni;
- redige il verbale di accertamento finale dei lavori;
- approva la rendicontazione con atto formale;
- provvede alla liquidazione dell'aiuto nel limite massimo dell'importo ammesso dal Decreto di assegnazione e di impegno del contributo.

Nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti in urgenza, la contabilizzazione di tali interventi deve in ogni caso essere supportata dal verbale di cui al paragrafo 9.2.

#### **9.10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo concesso per l'esecuzione delle opere è erogato su richiesta del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, accompagnata da dichiarazione di inizio lavori e con riferimento all'importo ammesso a contributo.

A seconda delle modalità previste dal decreto di assegnazione e impegno del contributo, sono possibili le seguenti modalità di erogazione:

- 1) erogazione in un'unica soluzione a saldo;
- 2) erogazione in due soluzioni di cui:
  - a) 50% all'inizio dei lavori;
  - b) la rimanente somma a saldo, al netto delle economie.

Ad inizio lavori, l'Ente beneficiario presenta all'Ufficio Competente la comunicazione di inizio lavori e la eventuale richiesta di anticipazione del 50 % del contributo.

Non sono previsti stati di avanzamento lavori (SAL), pertanto il saldo è liquidato ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).

#### **10 CONTROLLI E MISURE DI RECUPERO**

Qualora l'Ufficio Competente rilevi inadempienze sull'utilizzo delle somme finanziate/erogate propone, con dettagliata e motivata relazione, alla DG Agricoltura la revoca totale o parziale del contributo, nonché l'eventuale attivazione delle opportune azioni di recupero delle somme anticipate e i relativi interessi.

La DG Agricoltura ha facoltà di partecipare ai controlli in loco a supporto degli Uffici Competenti.

#### **11 SCHEDE DI SINTESI DELLE PROCEDURE**

TITOLO	Procedure per il finanziamento degli interventi a sostegno delle attività agricole colpite da calamità naturali in regione Lombardia (D.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.)
DI COSA SI TRATTA	Procedura per la concessione di contributi economici finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle aziende agricole e al ripristino di infrastrutture

	agricole danneggiate da eventi calamitosi di cui al D.lgs n. 102/2004 e ss. mm e ii..
TIPOLOGIA	Contributi a fondo perduto
SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate.</li> <li>• Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi di Bonifica, Consorzi irrigui e altri Enti legalmente costituiti e responsabili, a vario titolo, di infrastrutture e/o strutture a servizio dell'agricoltura.</li> </ul>
RISORSE DISPONIBILI	Nella misura delle entità economiche trasferite dallo Stato alla Regione, ovvero nella misura delle disponibilità economiche della Regione.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Aiuti di Stato in caso di erogazione a beneficio delle aziende agricole; come tali devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dall'evento e versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E SUCCESSIVE DOMANDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione: entro 20 giorni dalla data di cessazione dell'evento calamitoso.</li> <li>• Domanda: entro 45 giorni dalla data di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi calamitosi.</li> </ul>
COME PARTECIPARE	La segnalazione del danno deve essere inviata tramite pec all'Ufficio Competente, utilizzando l'apposito modello di segnalazione che ha valore di manifestazione di interesse.
PROCEDURA DI AMMISSIONE	La tipologia di procedura utilizzata è su base istruttoria e l'aiuto viene erogato ai beneficiari in forma proporzionale, in base agli importi dei danni ritenuti ammissibili nonché in base alle disponibilità economiche trasferite dallo Stato alla Regione.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elena Zini (Dirigente) e-mail: <a href="mailto:elena_zini@regione.lombardia.it">elena_zini@regione.lombardia.it</a> telefono: 02.67656704 pec: <a href="mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it">agricoltura@pec.regione.lombardia.it</a></li> <li>• Filippo Clary (P.O.) e-mail: <a href="mailto:filippo_clary@regione.lombardia.it">filippo_clary@regione.lombardia.it</a> telefono: 02.67658052 pec: <a href="mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it">agricoltura@pec.regione.lombardia.it</a></li> </ul>

**12 SCHEDE DI SINTESI DELLE TEMPISTICHE**

<b>Azione</b>	<b>Termine</b>	<b>Soggetto competente</b>
Segnalazione dei danni all'Ufficio Competente	<b>Entro 20 giorni</b> dal termine dell'evento calamitoso	Tutti i soggetti contemplati dalle norme che ritengono di avere subito danni
Trasmissione alla Regione (DG Agricoltura) degli esiti istruttori relativi ai sopralluoghi per la delimitazione delle aree danneggiate e valutazione dei danni	<b>Entro 40 giorni</b> dal termine dell'evento calamitoso, prorogabili fino a 70 giorni in caso di motivate esigenze.	Ufficio Competente (Servizio e Strutture AFCP e Provincia di Sondrio)
Delibera di Giunta Regionale di proposta al MASAF di declaratoria di evento eccezionale	<b>Entro 60 giorni</b> dalla conclusione dell'evento calamitoso, elevabili a <b>90</b> in casi accertati dalla Giunta	DG Agricoltura
Decreto Ministeriale (D.M.) di dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità dell'evento (pubblicato sulla G.U.R.I.)	<b>Entro 30 giorni</b> (da disposizioni del D.lgs. 102/2004) dal ricevimento della Delibera di proposta	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF)
Presentazione delle istanze di aiuto agli Uffici Competenti	<b>Entro 45 giorni</b> dal giorno della pubblicazione sulla G.U. del D.M.	Tutti i soggetti che hanno subito danni e che li hanno a suo tempo segnalati
Istruttoria delle istanze pervenute agli Uffici Competenti – Aziende agricole (art. 5, commi 2 e 3)	<b>Entro 120 giorni</b> decorrenti dalla data termine di presentazione delle domande *	Uffici Competenti
Istruttoria dei progetti esecutivi pervenuti agli Uffici Competenti (art. 5, comma 6) -Enti	<b>Entro 60 giorni</b> successivi alla data di ricezione delle istanze*	Uffici Competenti
Esecuzione delle opere di ripristino delle infrastrutture danneggiate	<b>Entro 12 mesi</b> dalla data di comunicazione dei benefici	Soggetti beneficiari
Accertamento di fine lavori	<b>Entro 60 giorni</b> dalla richiesta di accertamento da parte dei soggetti beneficiari*	Uffici Competenti
Liquidazione degli aiuti	Subordinata ai tempi di trasferimento delle risorse economiche dal MASAF alla Regione	Uffici Competenti

\*fatte salve eventuali interruzioni dei termini in applicazione dei disposti della legge 241/90 e ss.mm.ii.

**13 LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI NEL MANUALE**

TERMINE	SIGNIFICATO
Infrastrutture a servizio dell'agricoltura	Sono manufatti quali acquedotti rurali, opere di approvvigionamento idrico per uso agricolo, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria strade interpoderali, valloni interaziendali. Tra queste sono comprese anche quelle tipologie strutturali (manufatti in muratura) che pur non essendo vere e proprie infrastrutture, sono parte integrante e funzionali all'infrastruttura stessa. Per esempio, gli impianti per la regolazione delle reti idrauliche, l'abitazione del custode di un impianto di derivazione idrica, ponti, briglie idrauliche ecc..
Lavori in economia	Il beneficiario dell'aiuto, in prima persona o ricorrendo a proprie maestranze o a lavoratori autonomi, senza la presenza di imprese edili, si adopera per ripristinare il danno subito.
Scorte aziendali	Sono capitali mobili che concorrono all'attività di produzione aziendale: A loro volta si distinguono in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scorte vive: bestiame;</li> <li>• scorte morte: sono rappresentate dalle macchine e dagli attrezzi meccanici, nonché dalle attrezzature per la manipolazione e la trasformazione dei prodotti;</li> <li>• prodotti di scorta: sono prodotti realizzati in azienda e destinati al reimpiego come mezzo produttivo. Fra questi ricordiamo i foraggi, la paglia da lettiera, il letame, le sementi, i prodotti grezzi destinati alla trasformazione aziendale.</li> </ul>
Strutture aziendali	Beni immobili funzionali all'attività produttiva dell'azienda agricola. Rientrano in tale tipologia anche il suolo coltivabile (p. es. in caso di frane

	del suolo coltivabile), agli impianti arborei, le reti antigrandine e le reti anti insetto.
Soglia di danno	Limite di danno causato dagli eventi oggetto di aiuto, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'aiuto in questione.
Valori standard	<p>é il valore in euro attribuito ad un ettaro per una determinata coltura.</p> <p>Esso può variare a seconda se si tratti di tipologie produttive diverse dalle coltivazioni. Ad es. per le produzioni apistiche parliamo di euro ad arnia. Tale parametro viene utilizzato per la stipula delle polizze assicurative agevolata in agricoltura.</p>
Variante in corso d'opera	È la denominazione che il Codice dei Contratti Pubblici assegna alla necessità di modificare un contratto di appalto in corso di validità, quando tale necessità sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante.